



COMUNE DI BEINASCO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

ESTRATTO

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70

OGGETTO: Accordo di programma, ex art. 34 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 24/2002. Approvazione.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di maggio alle ore 15.00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
PIAZZA Maurizio	Sindaco presidente	SI
IANNI Michele	Vicesindaco	SI
MONGANO Giorgia	Assessore	SI
BATTAGLIA Antonino	Assessore	SI
MIRTO Beniamino	Assessore	SI
RONCO Ernesto	Assessore	SI
GANNUSCIO Antonino	Assessore	SI
FALANGA Giuseppe	Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Reggente dott. Matteo RIZZO

Partecipa il Direttore Generale sig. Gaetano CHIANTIA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 (PPGR), al paragrafo 4.4, prevede che alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione dell'impianto, due tipi di compensazioni ambientali:

1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento;
2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto;

che il secondo tipo di compensazione è disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/2002, il quale dispone che: "1. [...] i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, [...] corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell'anno alle operazioni di smaltimento. [...], 5. La misura minima dei contributi [...] può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti [...]";

che il PPGR vigente indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto, identificata, convenzionalmente, come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto";

che il succitato PPGR prevede, inoltre, che tali indicazioni trovino specifica definizione, da parte dell'ATO-R, nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e nella formalizzazione di un accordo di programma;

che con la D.G.P. n. 955-348277, del 26 luglio 2005, è stato approvato lo Studio di Microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della zona sud della Provincia di Torino, che ha individuato l'area del Gerbido quale sito idoneo alla costruzione del termovalorizzatore, e definito le tipologie delle compensazioni spettanti ed i relativi criteri di ripartizione, confermando, inoltre, l'area di influenza dell'impianto nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dello stesso;

che con deliberazione della Giunta n. 49 del 21 novembre 2006 la Provincia di Torino ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto, di cui all'istanza del 26/06/2006 e successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' presentato dalla società TRM, con sede legale in Torino, via Livorno n. 60, precisando altresì che "il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti [...]";

che con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino del 21 dicembre 2006, prot. n. 309 - 557341/2006, è stata rilasciata a TRM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto (AIA);

che con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino dell'8 febbraio 2012 prot. n. 27-3956/2012 è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale succitata;

che in data 21 dicembre 2012 è stato stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione del termovalorizzatore del Gerbido (l'Impianto) e al relativo servizio di smaltimento. Tale Contratto prevede all'art. 16 (Contributi commisurati al volume dell'attività) quanto segue:

"16.1. In applicazione dell'articolo 16, commi 1 e 5, della L.R. n. 24/02, ed in ogni caso del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti vigente alla data di stipulazione del presente Contratto, TRM SPA si obbliga a corrispondere ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto, come definita nello studio di microlocalizzazione adottato con DGP 348277 del 26 luglio 2005, un contributo commisurato al volume

segue deliberazione di G.C. n. 70 del 17/5/2013

dell'attività pari ad un minimo di euro 2,50/tonnellata, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio dell'Esercizio Provvisorio;

16.2. A tal fine, entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, TRM, ATO-R e i Comuni di cui al comma 16.1 dovranno sottoscrivere apposito accordo di programma che contenga, tra l'altro, l'importo e la ripartizione dello stesso.

16.3. La ripartizione del contributo verrà stabilita da ATO-R nell'ambito dell'accordo di programma di cui al precedente comma sulla base dei seguenti elementi:

- 1. numero dei cittadini residenti nell'area stessa;*
- 2. distanza tra i centri abitati dei comuni e il sito dell'Impianto;*
- 3. quota del territorio che si trova nell'area di influenza;*

16.4. Tale contributo può essere rivalutato in base agli indici ISTAT FOI ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 24/02."

dato atto:

che nell'area di influenza dell'Impianto, definita dal PPGR vigente e dallo studio di Microlocalizzazione, rientrano i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta e Orbassano;

che ai sensi del Contratto di Servizio ATO-R ha, pertanto, elaborato e proposto alle amministrazioni coinvolte i criteri tecnici per la ripartizione dei contributi in oggetto ed il testo dell'Accordo di Programma, il quale è stato definito dai soggetti coinvolti nella riunione tenutasi presso la sede ATO-R. il 13/5/2013.

Visto, pertanto, il testo dell'Accordo di Programma, pervenuto tramite P.E.C. al protocollo C.le in data 16.5.2013 n. 9052/2013, che disciplina i criteri di ripartizione tra i comuni che rientrano nell'area di influenza del termovalorizzatore, i tempi, le modalità, i rapporti, anche economici, tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento relativamente all'erogazione da parte di TRM spa dei contributi commisurati al volume dell'attività ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/2002, e ritenuto di approvarlo;

visto il vigente Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
visto il vigente Piano d'Ambito;
vista la L.R. 24/2002;

visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente competente Piero Beltramino;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo dell'Accordo di Programma, ex art. 34 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., afferente la ripartizione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 24/2002, composto da nove pagine numerate dalla n. 1 alla n. 9 che si allega alla presente **sub A)**;

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Accordo di Programma di cui al punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.

Successivamente, all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile stante l'urgenza di sottoscrivere l'accordo di programma in argomento.

ACCORDO DI PROGRAMMA

**EX ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/00 N. 267 E S.M.I.
PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL
VOLUME DELL'ATTIVITÀ DEL TERMOVALORIZZATORE DEL
GERBIDO, PREVISTO DALL'ART. 16 COMMA 1 DELLA L.R. 24/02.**

TRA

PROVINCIA DI TORINO

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

COMUNE DI TORINO

COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI GRUGLIASCO

COMUNE DI RIVOLI

COMUNE DI RIVALTA

COMUNE DI ORBASSANO

TRM S.P.A.



PREMESSE

- Il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti vigente 2006 (PPGR vigente), al paragrafo 4.4, prevede che, alla realizzazione di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti, le comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto stesso abbiano diritto ad ottenere, da parte della società affidataria della costruzione e gestione, due tipi di compensazioni ambientali:

1. una compensazione una tantum al momento dell'investimento
2. una compensazione commisurata al volume dell'attività per tutta la durata dell'impianto

Il secondo tipo di compensazione è disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/02 il quale dispone che "1. [...] i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, [...] corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi sottoposti nell'anno alle operazioni di smaltimento. [...] 5. La misura minima dei contributi [...] può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti [...]". Il PPGR vigente indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto; tale area di influenza viene definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto"

Il PPGR vigente prevede inoltre che tali indicazioni trovino specifica definizione da parte dell'ATO-R nell'atto di affidamento del servizio alla società realizzatrice dell'impianto e formalizzazione in un accordo di programma.

- Con D.G.P. n. 955-348277 del 26 luglio 2005 veniva approvato lo Studio di Microlocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della zona sud della Provincia di Torino (di seguito, anche, Studio di Microlocalizzazione) che individuava l'area del Gerbido e definiva le tipologie delle compensazioni spettanti ed i relativi criteri di ripartizione. Confermava, inoltre, l'area di influenza dell'impianto nel raggio di 2 chilometri dal baricentro dello stesso.
- La Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre 2006 (di seguito, anche, VIA) esprimeva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 26/06/2006 successive integrazioni del 31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Torino' presentato dalla società TRM, con sede legale in Torino, via Livorno n. 60 precisando altresì che "il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti [...]";
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di



Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341 /2006 veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto (di seguito, anche, AIA);

- Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino dell'8 febbraio 2012 pot. n. 27-3956/2012 veniva rinnovata l'AIA.
- In data 21 dicembre 2012 veniva stipulato tra ATO-R e TRM spa il Contratto di Servizio relativo alla gestione del termovalorizzatore del Gerbido (di seguito, anche, l'impianto) e relativo servizio di smaltimento. Tale Contratto prevede all'art. 16 (*Contributi commisurati al volume dell'attività*):

"16.1. In applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02 ed in ogni caso del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti vigente alla data di stipulazione del presente Contratto, TRM SPA si obbliga a corrispondere ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto, come definita nello studio di microlocalizzazione adottato con DGP 348277 del 26 luglio 2005, un contributo commisurato al volume dell'attività pari ad un minimo di euro 2,50/tonnellata, per tutta la durata dell'impianto, a far data dall'inizio dell'Esercizio Provvisorio.

16.2. A tal fine, entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, TRM, ATO-R e i Comuni di cui al comma 16.1 dovranno sottoscrivere apposito accordo di programma che contenga, tra l'altro, l'importo e la ripartizione dello stesso.

16.3. La ripartizione del contributo verrà stabilita da ATO-R nell'ambito dell'accordo di programma di cui al precedente comma sulla base dei seguenti elementi:

- 1. numero dei cittadini residenti nell'area stessa;*
- 2. distanza tra i centri abitati dei comuni e il sito dell'impianto;*
- 3. quota del territorio che si trova nell'area di influenza;*

16.4. Tale contributo può essere rivalutato in base agli indici ISTAT FOI ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 24/02."

- Nell'area di influenza dell'impianto, definita dal PPGR vigente e dallo studio di Microlocalizzazione, rientrano i Comuni di Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano.
- Ai sensi del Contratto di Servizio, ATO-R ha pertanto elaborato e proposto alle amministrazioni coinvolte i criteri tecnici per la ripartizione dei contributi in oggetto, come da Allegato A al presente atto.

§§§

Alla luce delle sopraesposte premesse, si rende necessario procedere alla formalizzazione di apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell'art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. per disciplinare i criteri di ripartizione tra i comuni, tempi, modalità, rapporti



anche economici tra i sottoscrittori nonché il coordinamento delle azioni ed ogni altro connesso adempimento relativamente all'erogazione da parte di TRM spa dei contributi commisurati al volume dell'attività ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02 cit.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1) Obiettivi e contenuti dell'Accordo

1.1 Promotore dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è la Provincia di Torino.

1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362 e ss. del codice civile.

1.3 L'Accordo è sottoscritto in attuazione del PPGR vigente, dello Studio di Microlocalizzazione e del Contratto di Servizio stipulato da ATO-R con TRM spa e concerne la suddivisione del contributo commisurato al volume dell'attività del termovalorizzatore del Gerbido, previsto dall'art. 16 comma 1 della L.R. 24/02 .

1.4 I sottoscrittori si danno atto che eventuali modifiche alla ripartizione del contributo in oggetto dovranno essere definite mediante modifica del presente Accordo.

1.5 I sottoscrittori si obbligano a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

2) Contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dall'art. 16 della L.R. 24/02

2.1 Il contributo commisurato al volume dell'attività, previsto dall'art.16 della L.R. 24/02, è pari a complessivi 2,50 euro/t e viene suddiviso tra i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto come da tabella seguente, sulla base dei criteri individuati da ATO-R nell'Allegato A del presente atto:

Comune	Percentuale di ripartizione	Ripartizione compensazione ex LR 24/2002 [€/t]
Beinasco	44,1%	1,10
Grugliasco	21,6%	0,54
Orbassano	11,9%	0,30
Rivalta	5,3%	0,13
Rivoli	5,2%	0,13
Torino	11,9%	0,30
Totale	100,0%	2,5

2.2 I contributi saranno versati da TRM spa entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui verranno effettuate le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

2.3 Tali contributi potranno essere rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT FOI ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 24/02.



3) Vigilanza e poteri sostitutivi

3.1 La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma, secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 267/00 e s.m.i., è attribuita al Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente di ATO-R, o suo delegato, e composto dai rappresentanti nominati da ciascuno dei sottoscrittori dell'Accordo.

3.2 Il Collegio è dotato di poteri sostitutivi a norma della stessa disposizione di legge.

3.3 Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Esso si riunisce con cadenza almeno semestrale e la prima riunione è indetta entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. I sottoscrittori si impegnano a sottoporre tempestivamente al Collegio ogni atto o documento ritenuto rilevante per i compiti di vigilanza, ed a conformarsi alle direttive da esso impartite per la corretta attuazione dell'Accordo.

3.4 Compete al Collegio di Vigilanza la decisione in merito alla rivalutazione annuale dei contributi conformemente al precedente articolo 2.3.

4) Vincolatività dell'Accordo

4.1 I sottoscrittori si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

4.2 Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

5) Modifiche dell'Accordo

5.1 Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

5.2 Non costituiscono modifiche dell'Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto e che non ne limitino l'operatività.

6) Durata

6.1 Il presente Accordo ha la medesima durata del Contratto di Servizio stipulato tra ATO-R e TRM spa in data 21/12/12.

7) Controversie

7.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i sottoscrittori in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 3.

7.2 Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione entro 30 giorni, è facoltà di ciascuna delle parti adire la competente sede giurisdizionale.



8) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo

8.1 Il presente Accordo è approvato, a norma dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante provvedimento del Presidente della Provincia di Torino, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, li.....

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA PROVINCIA DI TORINO

.....

PER ATO-R CONSORZIO ASSOCIAZIONE D'AMBITO
TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI

.....

PER IL COMUNE DI TORINO

.....

PER IL COMUNE DI BEINASCO

.....

PER IL COMUNE DI GRUGLIASCO

.....

PER IL COMUNE DI RIVOLI

.....

PER IL COMUNE DI RIVALTA

.....



PER IL COMUNE DI ORBASSANO

.....

PER TRM SPA

.....



ALLEGATO A

Termovalorizzatore del Gerbido: Criteri di ripartizione delle compensazioni commisurate al volume dell'attività (ex L. R. 24/2002)

Per la ripartizione delle compensazioni commisurate al volume dell'attività dell'impianto di termovalorizzazione del Gerbido (ex L. R. 24/2002) si è fatto riferimento:

1. a quanto stabilito dallo Studio di Microlocalizzazione approvato in via definitiva con D.G.P. n. 955-348277 del 26 luglio 2005;
2. al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (par. 4.4.4);
3. all'art. 16 del Contratto di Servizio stipulato tra ATO-R e TRM spa in data 21/12/12.

Il PPGR vigente indica che tale compensazione venga ripartita tra i Comuni compresi nell'area di influenza dell'impianto, definita come la "porzione di territorio che risente della presenza dell'impianto; tale area di influenza viene definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 chilometri dal baricentro dell'impianto" (Studio di Microlocalizzazione par. 5.2.1, PPGR 2006 par.4.4.1).

L'approccio seguito nella determinazione della ripartizione è quello dell'**analisi multicriteri (AMC)**, tecnica di analisi delle decisioni in presenza di più criteri (ossia regole, principi che si assumono come norma di giudizio), eterogenei e a volte in conflitto tra di loro.

L'AMC permette di definire una graduatoria tra n alternative (alternative di localizzazione o ipotesi progettuali A_1, A_2, \dots, A_n), esplicitate prioritariamente, mediante una loro valutazione rispetto ad un numero finito, K , di criteri (C_1, C_2, \dots, C_k) per i quali ciascuna alternativa presenta un certo indice di prestazione definibile punteggio (x_{jk}). In generale tali punteggi possono essere rappresentati non solo da informazioni di tipo quantitativo ma anche da stime di tipo qualitativo. Alternative e criteri possono dunque essere messi in relazione mediante una matrice di valutazione $m \times n$ che riporta, per ogni alternativa j ($j=1..m$) il valore x_{jk} del punteggio di A_j secondo il criterio k ($k=1..n$), come nella Tabella che segue.

Tabella 1 - Matrice delle decisioni, nel caso di m alternative e n criteri; x_{ij} = valore dell'attributo della alternativa i -sima secondo il criterio j .

	C_1	C_2	C_3	C_n
A_1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{1n}
A_2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{2n}
.....
.....
A_m	x_{m1}	x_{m2}	x_{m3}	x_{mn}

Coerentemente con i documenti di programmazione e con il Contratto di Servizio, ATO-R ha effettuato il calcolo per la ripartizione delle compensazioni tra i comuni che ricadono nell'area di influenza dell'impianto (Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino) considerando i 3 criteri seguenti:

1. Quota di territorio nell'area di influenza
2. Numero di residenti nell'area di influenza
3. Distanza tra i centri abitati e il sito dell'Impianto.

Pertanto, per ciascun comune è stata calcolata la superficie che ricade nell'area di influenza (2 Km), il numero di residenti nell'area di influenza (distinguendo tra le due fasce di 1 km e 2 km attorno all'impianto), la distanza dell'impianto dai centri abitati.

A tali criteri sono stati attribuiti dei **pesi decisionali** ossia dei valori numerici che stabiliscono l'importanza relativa di ogni singolo criterio (Tab. 1).

Tab. 1- Criteri utilizzati nella definizione della ripartizione delle compensazioni e pesi decisionali

Criteri	Area	Pesi decisionali [%]
C1 - Quota di territorio nell'area di influenza	2.000 m	30
C2 - Numero di residenti nell'area di influenza	1.000 m	30
	2.000 m	20
C3 - Distanza tra i centri abitati e il sito dell'impianto	2.000 m	20

Nell'ambito di un'analisi multicriteri è necessario trasformare il valore attribuito a ciascun criterio in una misura, spesso adimensionale, compresa tra 0 e 1 (normalizzazione).

L'operazione di normalizzazione può essere condotta attraverso diverse funzioni (Zero-Max, Min-Max, Somma, etc). Nel caso in oggetto la normalizzazione è stata effettuata attraverso una semplice divisione per il massimo punteggio attribuito relativamente ad un dato criterio; si è stabilito di utilizzare la funzione (zero-max o row maximum) perchè ha il vantaggio di generare una graduatoria più distribuita a differenza della funzione somma, che tende a polarizzare i risultati attorno al valore minimo e al valore massimo.

Sulla base della metodologia descritta si è ottenuto il risultato di seguito riportato (Tab 2).

Tab. 2- Risultato finale

Comune	0-1000 m		1000-2000 m		Totale 0-2000 m			Distanza centri abitati [m]	Reciproco distanza centri abitati [1/m]
	n° nuclei familiari	n° residenti	n° nuclei familiari	n° residenti	Superficie [m ²]	n° nuclei familiari	n° residenti		
Beinasco	251	575	3.906	8.990	3.022.489	4.157	9.565	900	0,00111
Grugliasco	22	53	412	950	5.292.586	434	1.003	2.300	0,00043
Orbassano	15	39	19	48	3.081.580	34	87	4.500	0,00022
Rivalta	0	0	6	11	563.035	6	11	2.500	0,00040
Rivoli	0	0	0	0	852.676	0	0	3.300	0,00030
Torino	5	15	15	25	2.662.871	20	40	2.400	0,00042
Max	251	575	3.906	8.990	5.292.586	4.157	9.565	4.500	0,00111

Comune	Residenti		superficie	Distanza centri abitati	Totale indicatore	Indicatore normalizzato	Ripartizione compensazione ex LR 24/2002 [€/t]
	0-1.000 m	1.000-2.000 m					
Beinasco	1,00	1,00	0,57	1,00	87	44,1%	1,10
Grugliasco	0,09	0,11	1,00	0,39	43	21,6%	0,54
Orbassano	0,07	0,01	0,58	0,20	24	11,9%	0,30
Rivalta	0,00	0,00	0,11	0,36	10	5,3%	0,13
Rivoli	0,00	0,00	0,16	0,27	10	5,2%	0,13
Torino	0,03	0,00	0,50	0,38	23	11,9%	0,30
Totale	1,19	1,12	2,92	2,60	198	100,0%	2,5

IL SINDACO
F.TO H. PIAZZA



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO H. RIZZO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Maurizio PIAZZA

IL SEGRETARIO GENERALE R.
F.TO Matteo RIZZO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco li 22 MAG. 2013

F.to IL SEGRETARIO GENERALE R.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 MAG. 2013

F.to IL SEGRETARIO GENERALE R.

li 23 MAG. 2013